

Roma, 5 luglio 2021

Prot. n. 2597/2021/F/mgt

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie - Sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni -Adempimenti degli Ordini provinciali – I chiarimenti del Ministero della Salute

Gentili Presidenti,

con nota dello scorso 2 aprile 2021 (Prot. n. 1378/2021/F/mgt) avevamo già commentato gli adempimenti in capo agli organismi ordinistici introdotti con il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 21, n. 76).

Per quanto a parere della scrivente Federazione non ci fossero dubbi circa gli obblighi scaturenti dalle disposizione innanzi citate, con la presente comunicazione intendiamo informare che una recente nota del Ministero della Salute (DGPROF 32479-P-17/06/2021), riscontrando una sollecitazione ricevuta dalla FNOMCeO, ha indicato gli adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali nella procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti ed ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall'esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all'obbligo vaccinale.

Dallo scambio di note intercorso emerge che tutto origina dall'Azienda sanitaria cui spetta l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa. L'accertamento viene comunicato dalla ASL all'interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti (vedi facsimile di delibera in allegato) e le misure di competenza. Dopodiché spetterà all'Ordine professionale comunicare immediatamente la sospensione all'interessato.

La competente Direzione ministeriale ha chiarito che la sospensione derivante dalla previsione in commento è una ipotesi di sospensione obbligatoria per la quale *“la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale”*.

In capo all'Ordine professionale vige un onere informativo: comunicare all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine stesso, la sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento della ASL che si tradurrà in un momentaneo impedimento a svolgere qualsivoglia tipo di prestazione professionale.


Il Ministero ha altresì indicato che l'atto di accertamento in commento non è tra le fattispecie contemplate nell'articolo 43, che sono tassativamente indicate.

Tutto il procedimento è di natura “extra-disciplinare” e la FNOMCeO, nella nota con cui ha diramato il parere ministeriale agli OMCeO, ha indicato che contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale e non alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

Con l'occasione si ricorda che la sospensione manterrà la propria efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Ringraziando per l'attenzione, e rinviando alla consultazione dello scambio di note realizzatosi tra la FNOMCeO e la Direzione Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute (che si trasmette in allegato), è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati